

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1489-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PIZZOL)

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi

**presentato dal Ministro delle Finanze**

*(V. Stampato Camera n. 3424)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 dicembre 1988*

---

ONOREVOLI SENATORI. - La frequente necessità di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ha indotto il Governo a chiedere al Parlamento, già nel febbraio 1986, una delega legislativa al fine di poter operare autonomamente, senza dover avviare continuamente il procedimento parlamentare di formazione delle leggi, occorrenti per attuare variazioni delle imposizioni tributarie.

Le variazioni delle aliquote dell'imposta sono infatti rese necessarie assai spesso, per tener conto delle variazioni dei prezzi medi europei - e in definitiva quindi per effetto del variare dei prezzi del petrolio - nonchè per neutralizzare variazioni dei costi che non si ritiene opportuno trovino riflesso, o riflesso completo, in variazioni dei prezzi al consumo. Si tratta quindi di provvedimenti che richiedono ogni volta un esame tecnico dettagliato e accurato e che pertanto costituiscono una materia tipicamente affidabile all'esecutivo per mezzo di delega legislativa, semprechè ovviamente siano ben precisati i criteri di esercizio della delega stessa.

Il Parlamento ha pertanto conferito la delega in questione con legge 25 marzo 1986, n. 73, ed ha successivamente approvato una seconda volta tale delega con legge 9 ottobre 1987, n. 417. L'applicazione della normativa in esame si è dimostrata efficace strumento per mantenere stabile il prezzo dei prodotti petroliferi.

Il disegno di legge in esame è inteso pertanto a prorogare la delega di cui alla legge anzidetta, scaduta il 31 dicembre 1988, intendendosi implicitamente prorogabili i criteri di delega ivi stabiliti.

In proposito, la Commissione finanze e tesoro ha manifestato il suo assenso, in quanto ha ritenuto adeguati e soddisfacenti detti criteri di delega, valutando quindi positivamente i risultati ottenuti, nella loro applicazione, da parte del Governo. Alla Camera si è

deciso di abbreviare il termine della nuova delega portandolo dal 31 dicembre 1991 al 31 dicembre 1990: una modifica ragionevole che può essere condivisa.

In occasione del rinnovo della prima legge di delega si è ritenuto opportuno, in Parlamento, introdurre (con la legge 9 ottobre 1987, n. 417) nei criteri della delega stessa un limite alla facoltà, per il Governo, di operare riduzioni dell'imposta: le riduzioni non possono superare - con le conseguenti minori entrate - le maggiori entrate precedentemente acquisite con aumenti di imposta. Poichè la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame non dà assoluta certezza della proroga di tutti indistintamente i criteri di delega di cui alla citata legge n. 417, si è ritenuto opportuno riprodurre tale disposizione.

Inoltre, al fine di consentire al Parlamento una visione completa della attuazione della delega da parte del Governo, era stata prevista, in occasione della emanazione della legge anzidetta, una contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato degli effetti sul gettito tributario conseguiti dai provvedimenti delegati, contabilizzazione che si supposeva potesse essere attuata in via amministrativa. Poichè peraltro detta contabilizzazione non è stata realizzata, la 5ª Commissione nel suo parere ha posto come condizione esplicita tale adempimento da parte del Governo.

La Commissione finanze e tesoro propone pertanto l'inserimento di un secondo comma, dopo il comma 1 dell'articolo 1, con il quale si riproduce il limite alla facoltà di operare riduzioni di imposta e si stabilisce l'obbligo inerente alla contabilizzazione separata.

A nome della Commissione unanime vi invito quindi ad approvare il disegno di legge, con le modifiche anzidette.

PIZZOL, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

12 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore CORTESE)

18 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si dichiara favorevole alla duplice condizione che venga reinserita nel testo la norma sul limite alle riduzioni di imposta prevista nella precedente delega e che - in conformità dell'impegno assunto dal Governo - si provveda alla evidenziazione contabile autonoma dell'effetto finanziario derivante dall'esercizio della delega.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi**

## Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 1987, n. 417, relativo alla delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, è differito al 31 dicembre 1990.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi e contabilizzazione degli effetti delle variazioni dell'imposta stessa**

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1987, n. 417, è sostituito dal seguente:

«2. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al comma 1 potranno essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rivenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione, emanati ai sensi della presente legge. I provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa di cui alla presente legge saranno imputati ad un capitolo di bilancio da istituire appositamente».